

Congresso Nazionale SNOP

29-30-31 ottobre 2009


Il Sistema di Gestione per la Salute e la
Sicurezza dei Lavoratori e la sua integrazione
con gli aspetti produttivi ed ambientali

Alberto ANDREANI

v.le Mameli, 72 int. 201/C 61100 PESARO

 0721/403718

 andreani@centroantinfortunistico.it



Perché implementare un SGSL quando già si rispetta la normativa cogente?

- Dal 1994 ad oggi nella **legislazione** che riguarda i **rischi lavorativi** c'è stata una profonda **rivoluzione!!!!**
- La **Comunità Europea** a partire dai primi anni '90 ha emanato in materia di **sicurezza sul lavoro**:

➤ **nuove direttive fondamentali.**



- L'**Italia** ha recepito:

- le **prime sette** con d. lgs **626/94**



- l'**ottava** con il d. lgs. **494/96** sui cantieri temporanei o mobili.



La notizia in sé non è certo nuova
..... ma!!!!!!????

-le **otto direttive** non sono avulse le une rispetto alle altre, ma fanno parte di un **"sistema"**,
- E, la **novità normativa** sta proprio nel carattere sistematico dei due decreti.

Conseguenza di ciò è:

- L'**obbligo**, che vige per ogni luogo di lavoro, di adottare un vero e proprio sistema:
 - di **misure cautelative** e
 - di **presidii antinfortunistici**,

Il che determina la **fondamentale differenza** con la legislazione **precedente**.

.....prima.....

- Anche prima della 626 e della 494 vi erano leggi in materia di sicurezza (*i decreti degli anni '50*), che dettavano una serie di norme assai dettagliate per i vari rischi che si incontrano nelle attività lavorative.

.....prima.....

Museruola

Barriere, carter, doppi pulsanti, ecc.....



.....la macchina doveva essere a prova di “scemo”!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

.....dopo.....

- **Al contrario**, i decreti 626/94 e 494/96 inaugurano un vero e proprio "**sistema**" di norme il cui **centro** è **l'organizzazione complessiva** del lavoro, con modalità:
 - ☛ rigidamente predeterminate e
 - ☛ definite attraverso l'adozione di **"procedure"** obbligatorie per chiunque voglia insediare un sito produttivo:
 - ☛ sia esso fisso o
 - ☛ sia temporaneo o mobile.

- In questa **cornice** fortemente **sistemica** i due decreti legislativi 626 e 494 presentano:
 - importanti **analogie** ed
 - alcune fondamentali **linee comuni**.

Prima Linea Comune tra 626 e 494

- La prima linea in comune è la **centralità** del datore di lavoro nel primo e del committente nel secondo.
- Con l'entrata in vigore del d.lgs. 626 la **centralità del datore di lavoro**, già presente nel nostro ordinamento, acquista un **significato del tutto nuovo**.

Prima Linea Comune tra 626 e 494

- **Non solo** perché la legge sancisce, per la prima volta, l'indelegabilità di **alcuni compiti**, imponendo al datore di lavoro di farsi carico personalmente:
 - ☞ della **valutazione** dei rischi e della **redazione** del **relativo documento** (che non dobbiamo dimenticare, prevede al proprio interno la **programmazione** delle **misure** ritenute **opportune** per il **miglioramento** nel **tempo** dei livelli di sicurezza) e
 - ☞ della **nomina** del **R**esponsabile del **S**ervizio di **P**revenzione e **P**rotezione.
- **Ma anche** perché conferisce al datore di lavoro compiti di regia e di programmazione della sicurezza in azienda, attraverso la predisposizione di una rete organizzativa e gestionale la cui responsabilità non può che fare capo al vertice aziendale.

Prima Linea Comune tra 626 e 494

- Nei **cantieri** temporanei o mobili invece la **figura centrale** diventa il **committente**, il quale **prima** dei decreti 626 e 494 **non** era **assoggettato** dalla legge agli **obblighi** di **prevenzione**.
- La **giurisprudenza** aveva **stabilito** che il committente potesse essere ritenuto **responsabile solo se** ed **in quanto** si fosse **ingerito** nell' **organizzazione** del lavoro affidato alla ditta appaltatrice.

Prima Linea Comune tra 626 e 494

- Successivamente **con l'art. 7 del d.lgs. 626** il **datore di lavoro committente** diventa il **soggetto su cui gravano obblighi**:
 - di **impulso**,
 - di **coordinamento** e
 - di **cooperazione**,sia pure **limitatamente agli appalti interni**.
- **Con il decreto 494/96** infine il **committente** (anche se non datore di lavoro) assume compiti di **strategia** della prevenzione del cantiere, attraverso la predisposizione di una rete organizzativa e gestionale che, **non può essere attribuita ad altri soggetti**.

Prima Linea Comune tra 626 e 494

- Il **committente** dunque **svolge** un **ruolo centrale** nella strategia della sicurezza in cantiere, non perché egli debba provvedere personalmente all'attuazione delle norme di sicurezza, **ma perché** egli deve preventivamente:
 - ☛ **progettare** la **sicurezza** e
 - ☛ **vigilare** perché le **imprese esecutrici** si **attengano** al **progetto**.

Seconda Linea Comune tra 626 e 494

- La **seconda linea comune** ai due decreti legislativi è **costituita** dall' obbligo della
 - ☛ valutazione dei rischi nei luoghi di lavoro fissi e
 - ☛ della pianificazione della sicurezza nei cantieri temporanei o mobili.
- **Come l'art. 4 del decreto 626 imponeva, per la prima volta**, la priorità:
 - ☛ logica e
 - ☛ cronologicadella **valutazione** dei **rischi**,
- **Così il decreto 494 imponeva** al **committente** di **progettare** la sicurezza del cantiere **prima dell'inizio dei lavori**.

Seconda Linea Comune tra 626 e 494

- I due decreti, cioè, convergono sulla necessità di vincolare:

datore di lavoro e committente

- ☛ all'obbligo di pianificare la sicurezza:
 - ☛ l'**uno** attraverso il documento di valutazione dei rischi,
 - ☛ l'**altro** attraverso la predisposizione di piani di sicurezza coordinati, che contengano un'attenta valutazione dei rischi dovuti all'interferenza delle lavorazioni messe in atto dalle imprese appaltatrici.

Terza Linea Comune tra 626 e 494

- Un **terzo elemento** che assimila il decreto 626 ed il decreto 494 è l' **obbligo comune** per:
 - ☛ il datore di lavoro e
 - ☛ per il committentedi **dotarsi obbligatoriamente** di **collaboratori tecnici** situati nei punti strategici dell' attività produttiva.

Terza Linea Comune tra 626 e 494

- Le norme di derivazione comunitaria **esigono** che il datore di lavoro:
 - ☛ designi gli addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione,
 - ☛ che ne nomini il Responsabile,
 - ☛ che scelga il medico competente, ma anche
 - ☛ che designi i lavoratori addetti alle misure antincendio, all'evacuazione rapida, al pronto soccorso, ecc. .

Terza Linea Comune tra 626 e 494

- Egli deve quindi **nominare** una serie di **soggetti** che abbiano **non solo compiti di attuazione** (di linea) delle misure di prevenzione, **ma anche compiti consultivi** (di staff), con l'incarico di fornirgli quelle **nozioni tecniche** che gli consentano di **affrontare correttamente** gli adempimenti relativi alla **sicurezza**.

Terza Linea Comune tra 626 e 494

- Analogamente il committente a cominciare dalla data di entrata in vigore del d.lgs. 494/96, **deve** circondarsi, quando non abbia i requisiti per provvedervi da solo, di **quelle figure tecniche** che gli consentano:
 - ☛ di pianificare la sicurezza e
 - ☛ di controllare l'attuazione dei Piani di Sicurezza.

Terza Linea Comune tra 626 e 494

- La **previsione** che il **committente** o il **responsabile dei lavori** (**se ne hanno i requisiti**), **possano svolgere personalmente** le funzioni di **coordinatore**, così come che i **datori di lavoro** possano svolgere, (**in determinati casi e dopo idonea formazione**), la funzione di **Responsabile** del proprio **Servizio di Prevenzione e Protezione** **dimostra ulteriormente** che la legge ritiene **necessario assicurare, in ogni caso, una competenza tecnica** in grado di gestire la sicurezza.

Ed allora.....?????????

- Logica conclusione di quanto sottolineato fino ad ora, sembrerebbe essere che i decreti **626** e **494**, proprio per il loro carattere sistemico, erano già in grado di rendere superflua l'implementazione di un ulteriore sistema di gestione che, non dimentichiamolo (eccetto che per le imprese a rischio di incidente rilevante), era e rimane a carattere volontario!

Ed allora.....?????????

- Tale conclusione parrebbe ancora più ovvia oggi, dopo l'emanazione del d.lgs. n. 81 del 2008, che indubbiamente ha accentuato il carattere sistemico della normativa cogente.
- **In realtà non è esattamente così.**

- L'utilità di integrare il "sistema 81", nasce **non tanto dalla sua inidoneità**, diciamo così **filosofica**, ma da una non completa previsione di procedure obbligatorie (soprattutto per la parte che riguarda la verifica del sistema stesso), che lo fa rimanere uno **strumento ancora incompleto dal punto di vista operativo**.
- La comparazione di alcuni articoli della legislazione vigente ed in particolare del d.lgs. 81/2008, con i corrispondenti punti delle **Norme OHSAS 18001:2007** può essere **utile** per **capire** fino in fondo tale conclusione.

Anche perché, se è vero che nessuna legge, se non è condivisa dalla cultura del momento storico in cui è emanata, è in grado di modificare, da sola, i comportamenti....!!!!!!



.....è altrettanto vero che le buone leggi sono in grado di **incoraggiare** i **comportamenti corretti!**



- Ed io credo che il d.lgs. n. 81 del 2008, nonostante i suoi numerosi errori, *non tutti corretti dal decreto emendativo del 2009*, sia una **buona norma!!!!**
- Con un pregio prevalente:
 - ☞ L'aver dato dignità di legge alla **miglior dottrina** e **giurisprudenza** degli ultimi anni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

- Gli spunti sarebbero tanti ma in questi lucidi, è opportuno sottolineare solo quelli legati alla **organizzazione aziendale**.
- Non c'è alcun dubbio che il d.lgs. N. 81 del 2008 non solo riprenda la già sottolineata filosofia gestionale, inaugurata dai decreti 626 e 494, ma anzi la **enfattizzi** e la **faccia diventare** quasi l'**architrave portante** della nuova normativa.

Art. 41 Costituzione

- ☞ L'iniziativa privata economica è libera.
- ☞ **Non** può svolgersi in **contrasto** con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla **sicurezza**, alla libertà, alla dignità umana..... -

Art. 2087 c.c.

- L'imprenditore è **tenuto ad adottare** nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo le **particolarità** del lavoro, **l'esperienza** e la **tecnica**, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori.



Miglioramento Continuo !



Miglioramento continuo

D. Lgs. 81/08

Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'art. 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono, per l'**art. 18, comma 1, lettera z)**:

☞ aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai **mutamenti organizzativi e produttivi** che hanno rilevanza ai fini della salute e della sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di **evoluzione della tecnica** della **prevenzione** e della **protezione**;

Il documento di valutazione dei rischi deve contenere, per l'**art. 28, comma 2, lettera c)**:

☞ Il programma delle misure ritenute opportune per garantire il **miglioramento nel tempo** dei livelli di sicurezza;

OHSAS 18001:2007

Politica SSL

4.2: l'alta direzione deve definire e autorizzare la **politica** SSL dell'Organizzazione e assicurare che, nell'ambito del campo di applicazione definito per il suo SGSSL, esso:

b) Includa un impegno.....al **miglioramento continuo** nella gestione SSL e nelle performance SSL;

Valutazione dei rischi

D. Lgs. 81/08

Art 28: La **valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a)**, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, **deve riguardare tutti i rischi** per la sicurezza e la salute dei lavoratori, **ivi compresi** quelli riguardanti **gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari**, tra cui anche quelli collegati allo **stress lavoro-correlato**, e quelli riguardanti le **lavoratrici in stato di gravidanza**, nonché quelli connessi alle:

- ✓ differenze di genere,
- ✓ all'età,
- ✓ alla provenienza da altri Paesi,
- ✓ specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro.

BS OHSAS 18001:2007

- **4.3.1:** l'organizzazione deve stabilire e mantenere attive **procedure** per:

- ✓ **l'identificazione** continua dei pericoli;
- ✓ la **valutazione** dei rischi e
- ✓ **La definizione** delle necessarie **misure di controllo**.

Tali procedure devono tenere in considerazione:

- ✓ le **attività di routine** e quelle non routinarie;
- ✓ le attività di **tutto il personale** che ha accesso al luogo di lavoro (inclusi **coloro che entrano in virtù di contratti e visitatori**);
- ✓ La provenienza del personale, le **capacità** e altri **fattori di tipo umano**;

Pianificazione

D. Lgs. 81/08

Il documento di valutazione dei rischi deve contenere, per l'art. 28, comma 2, lettera c):

☞ Il **programma** delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;

E per l'art. 28, comma 2, lettera d):

☞ L'**individuazione** delle **procedure** per l'attuazione delle misure da realizzare, **nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere**, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri.

OHSAS 18001:2007

- 4.3.3: per raggiungere i propri obiettivi, l'organizzazione deve stabilire, attuare e mantenere attivi uno o più programmi. I programmi devono contenere almeno:
 - a) l'indicazione delle **responsabilità e autorità** per il raggiungimento degli obiettivi per ogni rilevante funzione e ogni rilevante livello dell'O;
 - b) i **mezzi** necessari ed i **tempi** entro i quali gli obiettivi devono essere raggiunti.
- I programmi devono essere **riesaminati** con cadenza regolare e pianificata, modificata se necessario per **assicurare** che gli **obiettivi** vengano **raggiunti**.

Struttura e Responsabilità

D. Lgs. 81/08

- art. 17, comma 1, lett. b): il datore di lavoro non può delegare.....la designazione del **responsabile del servizio** di Prevenzione e Protezione dai rischi;
- art. 18, comma 1, lett. b): il datore di lavoro....e i dirigenti....devono designare preventivamente i lavoratori incaricati.....lotta antincendio...evacuazione...primo soccorso...e comunque, di gestione dell'emergenza;
- Art. 33, comma 3: il Servizio di Prevenzione e Protezione è **utilizzato dal datore di lavoro**.

OHSAS 18001:2007

- 4.4.1.L'alta direzione deve assumere la **responsabilità finale** riguardo le tematiche OH&S ed il sistema di gestione OH&S.
- L'alta direzione deve dimostrare il suo impegno:
 - a) **assicurando** la **disponibilità delle risorse necessarie** per stabilire, implementare, mantenere e migliorare il Sistema di Gestione OH&S
 - b) **definendo i ruoli, individuando le responsabilità e delegando l'autorità**, per facilitare l'effettiva gestione OH&S; ruoli, responsabilità e autorità devono essere **documentate e comunicate agli interessati**.
 - **NOTA 1 le risorse includono risorse umane e competenze specifiche, infrastrutture, tecnologia e risorse finanziarie**



Informazione Formazione Addestramento

D. Lgs. 81/08

art. 37, comma 1: Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una **formazione sufficiente ed adeguata** in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:

a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;

b) rischi riferiti alle mansioni e ai **possibili danni** e alle conseguenti **misure e procedure di prevenzione** e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.

OHSAS 18001:2007

- 4.4.2: L'organizzazione deve assicurare che qualsiasi persona che esegua sotto il suo controllo compiti che possono causare un impatto sulle problematiche OH&S abbiano acquisito la **competenza necessaria** mediante **adeguata**
 - **istruzione**,
 - **addestramento** o
 - **esperienza** edeve conservarne le relative **registrazioni**.

Informazione Formazione Addestramento

D. Lgs. 81/08

art. 37, comma 4: La formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico devono avvenire in occasione:

a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;

b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;

c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.

art. 37, comma 5: L'addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro.

OHSAS 18001:2007

4.4.2: L'organizzazione deve identificare le necessità formative in relazione ai propri rischi OH&S ed al proprio sistema OH&S. Deve provvedere all'addestramento o intraprendere altre azioni per soddisfare tale necessità, valutare l'efficacia dell'addestramento e delle altre azioni fatte, e deve conservarne le relative registrazioni.

Documentazione

D. Lgs. 81/08

documento di valutazione dei rischi
verbalizzazione RR art. 35
registri vari (molti dei quali non ancora ben definiti a causa del ritardo nell'emanazione dei decreti attuativi)

OHSAS 18001:2007

manuale
procedure
istruzioni operative
verbalizzazione degli audits
verbalizzazione delle N.C.
verbalizzazione delle A.C.
verbalizzazione del riesame della direzione

Riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi / Riesame della Direzione

D. Lgs. 81/08

Art. 35, comma 1: Nelle aziende e nelle unità produttive **che occupano più di 15 lavoratori**, il datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, indice almeno una volta all'anno una riunione cui partecipano:

- a) il datore di lavoro o un suo rappresentante;
- b) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
- c) il medico competente, ove nominato;
- d) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

OHSAS 18001:2007

4.6: L'alta direzione deve riesaminare il Sistema di Gestione OH&S, ad **intervalli pianificati**, per assicurare che esso continui ad essere

- **idoneo**,
- **adeguato** ed
- **efficace**.

- I riesami devono comprendere la valutazione delle **opportunità di miglioramento** e la **necessità** di apportare **modifiche** al Sistema di Gestione OH&S, politica OH&S e obiettivi OH&S.
- Le **registrazioni** dei riesami della direzione devono essere **conservate**.



Riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi / Riesame della Direzione

D. Lgs. 81/08

Art. 35, comma 2: Nel corso della riunione il datore di lavoro **sottopone all'esame** dei partecipanti:

- a) il **documento di valutazione** dei rischi;
- b) l'**andamento** degli **infortuni** e delle **malattie professionali** e della **sorveglianza sanitaria**;
- c) i **criteri di scelta**, le **caratteristiche tecniche** e l'**efficacia** dei **dispositivi di protezione individuale**;
- d) i **programmi di informazione e formazione** dei **dirigenti**, dei **preposti** e dei **lavoratori** ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.

OHSAS 18001:2007

4.6: Gli elementi in ingresso per i riesami della direzione **devono comprendere:**

- a) i **risultati degli audit interni e delle valutazioni sul rispetto delle prescrizioni legali e delle altre prescrizioni che l'organizzazione sottoscrive**;
- b) i risultati della partecipazione e della consultazione;
- c) le comunicazioni rilevanti provenienti dalle parti interessate esterne, comprese le lamentele;
- d) la prestazione SSL dell'organizzazione;
- e) **il grado di conseguimento degli obiettivi**;
- f) **lo stato delle indagini degli incidenti, delle azioni correttive e preventive**;
- g) **lo stato delle azioni previste dai precedenti riesami della direzione**;
- h) il cambiamento di situazioni circostanti, comprese le evoluzioni delle prescrizioni legali e degli altri requisiti correlati al SSL; e
- i) le raccomandazioni per il miglioramento.



Riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi / Riesame della Direzione

D. Lgs. 81/08

Art. 35, comma 3: Nel corso della riunione **possono essere individuati:**

- a) **codici di comportamento e buone prassi** per prevenire i rischi di infortuni e di malattie professionali;
- b) **obiettivi di miglioramento** della sicurezza complessiva **sulla base delle linee guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro.**

Art. 35, comma 4: La riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali **significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio**, compresa la programmazione e l'introduzione di **nuove tecnologie** che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori. Nelle ipotesi di cui al presente articolo, nelle unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori é facoltà del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza chiedere la convocazione di un'apposita riunione.

Art. 35, comma 5: Della riunione deve essere **redatto un verbale** che é a disposizione dei partecipanti per la sua consultazione.

OHSAS 18001:2007

4.6: Gli **elementi in uscita** dal riesame della direzione devono essere congruenti con l'impegno dell'O al miglioramento continuo e devono includere tutte le decisioni e le azioni relative a possibili modifiche a:

- a) la prestazione SSL;
- b) la politica SSL e gli obiettivi SSL;
- c) le risorse, e
- d) altri elementi del SGSSL.

Le decisioni rilevanti derivanti dal Riesame della Direzione devono essere rese **disponibili** per la comunicazione e la consultazione.

OHSAS 18001

3.13 sistema di gestione: parte del sistema di gestione di un'organizzazione utilizzato per sviluppare ed implementare la propria politica OH&S e gestire i propri rischi OH&S per la sicurezza.

d.lgs. 81 del 2008

Procedure di verifica OHSAS
18001

Verifica e misura delle prestazioni

D. Lgs. 81/08

dpr 547/55, art.4: I **datori di lavoro**, i **dirigenti** ed i **preposti** che **esercitano**, **dirigono** o **sovrintendono** alle attività indicate all'art. 1, devono, **nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze**:

c) **disporre ed esigere** che i singoli lavoratori osservino le norme di sicurezza ed usino i mezzi di protezione messi a loro disposizione.

OHSAS 18001:2007

4.5.1: l'organizzazione deve **stabilire, attuare e mantenere attiva** (e) una procedura (e) per **monitorare e misurare le performance SSL su base regolare**. Questa (e) procedura (e) deve comprendere:

- a) misure sia qualitative che quantitative, appropriate alle necessità dell'O;
- b) il **monitoraggio del grado di conseguimento** degli obiettivi SSL dell'O;
- c) il **monitoraggio dell'efficacia dei controlli** (sia per la salute che per la sicurezza);
- d) **misure pro-attive** di prestazione che **monitorino** la **conformità** al (ai) programma (i), ai controlli e ai criteri operativi;
- e) **misure reattive** di performance che monitorino le malattie, gli incidenti (inclusi infortuni, quasi incidenti, etc.), e altre evidenze storiche delle deficienze di prestazione SSL;
- f) **registrazioni** dei **dati e risultati** del monitoraggio e misurazioni sufficienti per facilitare la conseguente analisi delle azioni correttive e preventive.

Verifica e misura delle prestazioni

D. Lgs. 81/08

d.lgs. n. 81/08, art. 19, comma 1: in riferimento alle attività indicate all'art. 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:

- a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;

OHSAS 18001:2007

4.5.2.1: coerentemente con l'impegno alla conformità, l'organizzazione deve stabilire, attuare e mantenere attiva (e) una procedura (e) per la valutazione periodica della conformità ai requisiti legali applicabili;

4.5.2.2: l'organizzazione deve valutare la conformità alle altre prescrizioni che essa sottoscrive;

Verifica e misura delle prestazioni

D. Lgs. 81/08



OHSAS 18001:2007

4.5.3.1: l'organizzazione deve stabilire, implementare e mantenere attive **procedure** per la registrazione, l'indagine e l'analisi degli **incidenti**

Le indagini devono essere effettuate **tempestivamente**.

I risultati delle indagini sugli incidenti devono essere **documentati** e **conservati**.

Audit interni

D. Lgs. 81/08



OHSAS 18001:2007

4.5.5: l'organizzazione deve assicurare che siano condotti audit interni del SGSSL a intervalli pianificati, al fine di:

a) determinare se il SGSSL:

1. è conforme alle decisioni pianificate per la gestione SSL, compresi i requisiti del presente standard OHSAS; e
2. è stato correttamente attuato ed è mantenuto attivo;
3. è efficace nel soddisfare politica e obiettivi dell'organizzazione;

b) fornire alla direzione informazioni sui risultati degli audit.

Audit interni

D. Lgs. 81/08



OHSAS 18001:2007

4.5.5: uno o più programmi di audit devono essere pianificati, stabiliti, attuati e mantenuti attivi dall'organizzazione, tenendo in considerazione i risultati della valutazione dei rischi relativa alle attività dell'organizzazione e sui risultati degli audit precedenti.

Le procedure di auditing devono essere stabilite, implementate e mantenute definendo:

- ☞ le responsabilità, le competenze ed i requisiti per pianificare e condurre gli audit, riportando i risultati e conservandone le relative registrazioni; e
- ☞ la definizione dei criteri dell'audit, dello scopo, della frequenza e dei metodi.

La selezione degli auditor a la conduzione degli audit deve assicurare l'obiettività e l'imparzialità del processo di audit.

Conclusioni

- Sicuramente la **nuova configurazione** del d.lgs. n. 81 del 2008 ha una forte valenza sistemica, ma l'**integrazione** con un SGSL più strutturato è, di fatto, consigliata dalla stessa norma con la previsione dell'art. 30.
- Tale **integrazione con le OHSAS 18001** non solo quindi è possibile, ma anzi è **naturale** e **quasi indispensabile** per tutti i datori di lavoro, pubblici o privati che, indipendentemente dalla tipologia e dalle dimensioni della propria azienda, siano tesi a dimostrare di avere adottato, nel rispetto dell'art. 2087 del codice civile:

“le misure che, secondo le particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori”.


Conclusioni

- L'analisi dei compiti assegnati ai soggetti di “linea” dell'azienda, non può che portare ad **un'unica conclusione**:
 - È impossibile il rispetto degli **obblighi** posti a capo del datore di lavoro e dei suoi collaboratori **senza** una **chiara ed adeguata ripartizione dei compiti**: compiti che se mal adempiuti, oltre a costituire una negatività rilevante per la stessa produzione aziendale, potranno portare, in caso di infortuni o malattie professionali, ad una responsabilità personale, anche concorsuale, di ciascun soggetto coinvolto.

Conclusioni

In questo modo la **ripartizione** degli **oneri prevenzionali**, si modella sui ruoli ricoperti all'interno della gerarchia aziendale: l'imputazione di quote decrescenti dell'obbligazione di sicurezza avviene secondo una precisa scala gerarchica (che è esattamente quella aziendale).

Conclusioni




Conclusioni

- In realtà credo che nessuna azienda possa ormai esimersi dall'implementare un sistema integrato di **Qualità, Sicurezza ed Ambiente** finalizzato alla soddisfazione dei propri clienti, nel rispetto dell'ambiente e della salute e sicurezza dei propri lavoratori, mediante politiche e procedure coerenti e convergenti tra loro.



Conclusioni



Il ruolo delle Istituzioni

- ☞ Il Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- ☞ La Commissione Consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro;
- ☞ I Comitati regionali di coordinamento;
- ☞ Il Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro;
- ☞ Il Comitato dell'interpello.

Il ruolo dell'Organo di vigilanza

- Attenta e mirata programmazione:
 - ➡ Non solo degli interventi;
 - ➡ Ma anche delle metodologie di verifica.

Il ruolo della Magistratura

- Auspicabile **presenza**, anche nei Tribunali più piccoli, di **Magistrati specializzati** in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
- **Possibilità di discernere le lesioni colpose e gli omicidi colposi** accaduti a causa di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, da quelli derivanti da **altre cause**.

L'obiettivo non è né facile, né vicino e soprattutto non potrà essere raggiunto senza la collaborazione di tutti i soggetti coinvolti, **ma se si vuole davvero progettare il futuro vale la pena di tentare**: grazie per l'attenzione!



**Progettare
il FUTURO**

**per la SALUTE
e la SICUREZZA**

CONGRESSO NAZIONALE SNOA

**29-30-31
Ottobre 2009**

**Aula Magna
Istituto Superiore
Istruzione "L. da Vinci"
via Almirante
CIVITANOVA M. (MC)**

SNOA
SOCIETÀ NAZIONALE
OPERATORI DELLA PREVENZIONE

